

#234 Rf.



Sent. # 251

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

IN NOME DI SUA MAESTA' VITTORIO EMANUELE TERZO

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di:

- 1°) Marconi Guglielmo fu Giuseppe e Jameson Annetta, nato a Bologna il 25 aprile 1874 e residente in Roma, già Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 2°) Scalini Enrico fu Giovan Battista e fu Rebuschini Gaetana, nato a Dongio (Como) il 15 Ottobre 1857 e domiciliato a Milano, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 3°) Gavazzi Ludovico fu Giuseppe e fu Sessa Arcangela, nato a Milano il 17 Luglio 1857 ed ivi domiciliato, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 4°) Pogliani Angelo fu Giuseppe e fu Clerici Antonietta, nato a Milano il 14 Giugno 1871 e domiciliato a Roma, già Amministratore Delegato della Banca Italiana di Sconto
- 5°) Perrone Mario fu Ferdinando e fu Amati Cleonice, nato in Alessandria il 1° Gennaio 1878 e domiciliato a Roma, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 6°) Venzaghi Achille fu Giuseppe e fu Bossi Carolina, nato in Busto Arsizio (Milano) il 5 Settembre 1851 ed ivi domiciliato, già Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Italiana di

Sconto

- 7°) Gallazzi Ernesto fu Giovanni e fu Besnati Giulia, nato a Busto Arsizio (Milano) il 16 Giugno 1859 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 8°) Coppi Cesare fu Luigi, di anni 58, nato a Tunisi e domiciliato a Roma, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto
- 9°) Galimberti Carlo fu Luigi e fu Caterina Verner, nato a Milano il 22 Settembre 1859 e ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 10°) Mazzanti Luigi fu Gaetano e fu Virgulti Marianna, nato a Roma il 24 Dicembre 1850 ed ivi domiciliato, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 11°) Rappaport Leo fu Marco, nato a Piteste (Rumania) il 20 Luglio 1862 e domiciliato a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 12°) Bertarelli Luigi fu Giuseppe e fu Rotondi Giovanna, nato a Milano il 10 Dicembre 1846, ed ivi domiciliato, già Consigliere della Banca Italiana di Sconto
- TUTTI AMMINISTRATORI MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE
- 13°) Leonardi Cattolica Pasquale fu Eduardo e fu Giulia Vacca, nato a Napoli il 12 Febbraio 1854 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto, Senatore del Regno
- 14°) Borletti Senatore fu Romualdo e fu Baligo Giovanna, nato a Milano il 19 Novembre 1880 ed ivi domiciliato, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 15°) Calegari Roberto fu Giovan Battista e di Paganetto Anna, nato a Genova l'11 Novembre 1852 e domiciliato a Milano, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 16°) Da Zara Giuseppe fu Moisé e fu Trieste Carolina nato a Padova il 3 Febbraio 1855 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 17°) Dreyfus Louis fu Leopoldo, nato a Zurigo (Svizzera) il 6 Settembre 1857 e domiciliato a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto
- 18°) Gondrand Francesco fu Luigi e fu Heritier Geromina, nato il 28 Febbraio 1840 a Pont de Beauvoisin (Francia) e domiciliato a Milano,

già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

19°) Gruss Giuseppe fu Sebastiano, di anni 51, nato a Lautenbach Guebiller (Alsazia) e residente a Parigi, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto

20°) Introini Leopoldo fu Carlo e fu Crespi Teresa, nato in Busto Arsizio (Milano) il 20 Dicembre 1849 e domiciliato in Milano, già Consigliere di amministrazione della Banca Italiana di Sconto

21°) Lazzaroni Luigi fu Paolo e fu Strazza Maria, nato a Saronno il 19 Ottobre 1847 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

22°) Mabillean Leopoldo fu Augusto e fu Roos Leopoldina, nato a Bleau bien (Francia) il 10 Ottobre 1858 e residente a Parigi, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

23°) Medici del Vascello Luigi fu Francesco e fu Rocca Elvina, nato a Potenza il 1° Agosto 1881 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

24°) Moretti Giuseppe fu Napoleone e di Papa Rosa, nato a Sansevero (Foggia) il 18 Marzo 1873 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

25°) Piacenza Mario fu Felice e di Bozzalla Silvia, nato a Pollone (Novara) il 21 Aprile 1884 e residente a Torino, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

26°) Perrone Pio fu Ferdinando e fu Amati Cleonice, nato a Castellazzo Bormida (Alessandria) il 31 Ottobre 1866 e domiciliato in Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

27°) Pozzi Mario Luigi fu Luigi e fu Tesi Francesca, nato a Busto Arsizio (Milano) il 14 Agosto 1882 e ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

28°) Rejna Filippo fu Angelo e fu Rampoldi Maria, nato a Saronno il 14 Marzo 1854 ed ivi domiciliato, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

29°) Solari Luigi fu Girolamo e di Erminia Sapelli di Capriglio, nato a Torino il 27 maggio 1873 e domiciliato a Roma, già Consigliere d'amministrazione della Banca Italiana di Sconto

TUTTI AMMINISTRATORI NON APPARTENENTI AL COMITATO CENTRALE

- 30°) Bianchi Vittorio Emanuele fu Lorenzo e fu Massimi Giulia, nato a Roma il 31 Luglio 1852 ed ivi domiciliato, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 31°) Bruno Edoardo fu Giuseppe e fu Gallini Luigia, nato a Torino il 1° Dicembre 1852 e domiciliato a Quinto a Mare (Genova), già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 32°) Cometti Ottorino di Francesco Cesare e di Zorzi Carolina, nato a Verona il 5 Novembre 1876 ed ivi domiciliato, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 33°) Paoletti Emilio fu Carlo e fu Polverini Beatrice, nato a Firenze il 12 Ottobre 1869 e domiciliato a Roma, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto
- 34°) Puri Alessandro fu Augusto e di Palomba Rosa, nato a Civitavecchia il 20 Luglio 1880, e domiciliato a Genova, già Sindaco effettivo della Banca Italiana di Sconto

SINDACI

- 35°) Canziani Federico fu Giovanni e fu Formenti Luigia, nato a Milano il 21 Luglio 1875 e domiciliato a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 36°) Combe Alfredo fu Edoardo e Cond Aline nato in Beaumont (Svizzera) il 10 Gennaio 1863 e domiciliato in Roma, già Contabile Generale della Banca Italiana di Sconto
- 37°) Muratori Nullo di Giovanni e di Grazioli Lucia, nato a Mantova il 9 Luglio 1882 e residente a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 38°) Reali Attilio fu Michele e di Di Mario Adelaide, nato a Roma il 16 Aprile 1860, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 39°) Tucci Ernesto fu Giulio e di Guerini Maria, nato in Alghero (Sassari) il 27 Maggio 1879 e domiciliato a Roma, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 40°) Wirz Emilio Luigi Leone fu Emilio e di Libersié Giulia, nato a Lione (Francia) il 25 Ottobre 1873 e domiciliato a Parigi, già Direttore Centrale della Banca Italiana di Sconto
- 41°) Cantù Gaspare Luigi di Giacomo Antonio e di Castellanza Anna nato a Busto Arsizio (Milano) il 3 Gennaio 1875 ed ivi domiciliato, già Direttore di quella sede della Banca Italiana di

Sconto

DIRETTORI

42°) Paoletti Ottorino fu Carlo e di Beatrice Polverini, nato a Firenze il 9 Agosto 1881 e domiciliato a Roma, agente di cambio

PERSONA NON APPARTENENTE ALLA BANCA

I M P U T A T I

tutti gli amministratori e Direttori, meno il Cantù:

a) del delitto previsto dall'art. 863, n. 3, in relazione all'art. 861 capoverso secondo del codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n. 1861, per avere, quali amministratori e direttori della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza del 29 Dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L. 22.200.000, pari a un dividendo dell'8 % sulle azioni;

b) del delitto previsto dagli articoli 863, primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n. 1861, per avere, nella suddetta rispettiva qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto la somma di L. 1.269.612,13 quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920, e la somma di lire 566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai Direttori, condirettori e Vice direttori della Banca, e divisa per un ammontare complessivo di L. 386.429,15 tra il Canziani, il Tucci, il Reali, il Wirz, il Muratori ed il Combe;

c) del delitto previsto dagli articoli 863 primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n. 1861, per avere, nella suindicata loro qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, tra il novembre del 1920 e il dicembre del 1921, varie somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca Italiana di Sconto da costoro possedute; le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute alla Banca Italo Caucasica, mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato dalla Banca di Sconto;

d) del delitto di agiotaggio continuato, previsto dagli articoli

79 e 293 del codice penale per avere in Roma, in più volte, con atti esecutivi della medesima risoluzione, fino al 28 Dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare, o prendere a riporto, una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Ottorino Paolotti, per conto della Banca Italo-Caucasica, che serviva da prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni;

e) del delitto previsto dagli articoli 861 prima parte, 863 prima parte, 856, numeri 2, 3, e 4 e 146 del codice di commercio, e 10 prima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n.1861, per avere determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo consumato una notevole parte del patrimonio dell'Istituto in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi tempi, sollecitato, con promessa d'interessi assai remunerativi, l'affidamento di titoli e denaro in deposito, allo scopo di procurarsi fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere omesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci allo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; e per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori, a danno della massa.

I MEMBRI DEL COMITATO CENTRALE INOLTRE:

f) del delitto previsto dagli articoli 863, n.4, 860, 861, secondo capoverso codice di commercio e 10 R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n.1861, per avere prelevato a loro favore, dall'attivo della Banca di Sconto, la somma di L.360.000 attribuendosele come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L.100.000 ad essi assegnato dall'assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello Statuto sociale.

I SINDACI:

a) di concorso nel delitto di distribuzione di dividendi insussistenti ascritto agli amministratori e ai direttori centrali della Banca di Sconto, per avere nella loro relazione sul bilancio del 1920 affermato che, dall'esame di esso e dagli accertamenti eseguiti, la somma proposta per la ripartizione come dividendo ai soci, corrispondeva ad utili realmente conseguiti (articoli 63, codice penale, 863,

n.3, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 decreto legge 28 dicembre 1921, n.1861).

b) di concorso nel delitto di distrazione di attivo ascrivito agli amministratori e direttori centrali, per avere nella loro relazione sul bilancio del 1920 affermato che, dall'esame di esso e dagli accertamenti eseguiti, l'ammontare degli utili da cui dovevano detrarsi le percentuali assegnate agli amministratori e direttori era stato realmente conseguito (articoli 63 codice penale, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n.1861).

c) di concorso nel delitto di distrazione di attivo ascrivito come nella lettera c) agli amministratori e direttori, per averne resa possibile l'esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, alla distrazione di quelle somme, e taluno di essi, come il Paoletti, profittandone anche direttamente (articoli 63 codice penale, 863 primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso codice di commercio e 10 Regio Decreto legge 28 Dicembre 1921, n.1861).

d) di concorso nel delitto di aggio taggio ascrivito come nella lettera d) agli amministratori e ai direttori, per averne reso possibile l'esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, all'esercizio di quelle manovre fraudolenti e taluno anzi, come il Paoletti, favorendole direttamente a mezzo del proprio fratello Ottorino, agente di cambio (art.63 codice penale e articolo 293 stesso codice).

IL CANTU'

Del reato previsto dagli articoli 861 prima parte, 863 prima parte, 856, n.2, del codice di commercio e 10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921, n.1861, per avere concorso a determinare con la sua colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo, nella sua qualità di Direttore della Sede della Banca in Busto Arsizio, consumato una notevole parte del capitale sociale in finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti.

IL PAOLETTI OTTORINO

Di aggio taggio continuato, ai termini degli articoli 79 e 293 del codice penale, per avere in Roma, in più volte e fino al 28 dicembre 1921, con atti esecutivi della stessa risoluzione, prodotto in Borsa un aumento sul prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, acquistando o prendendo a riporto, nella sua qualità di agente di cam-

bio, un'ingente quantità di detti titoli per conto della Banca Italo Caucasica, che egli sapeva essere la prestanome della Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni. Letti gli atti e le requisitorie del Pubblico Ministero, con le quali si chiede:

che la Commissione permanente d'istruzione dell'Alta Corte di Giustizia:

1°) dichiarare estinta per amnistia l'azione penale contro tutti gl'imputati amministratori e direttori della B.I.S. quanto a l'imputazione del reato preveduto negli art. 861, prima parte, 863, prima parte, 853, n. 2°, 3°, 4°, art. 146 cod. comm. e art. 10, prima parte, del regio decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861, per avere determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della B.I.S. avendo consumato una notevole parte del patrimonio di essa in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi giorni, sollecitato, con promessa d'interessi assai remunerativi, l'affidamento di titoli e denaro in deposito, a lo scopo di procurarsi i fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere ommesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci a lo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori a danno della massa.

2°) dichiarare non doversi procedere contro gl'imputati on. Marconi, Combe, Da Zara, Borletti, Calegari, Leonardi Cattolica, Rejna, Lazzaroni, Piacenza, Pozzi, Gondrand, Medici del Vascello, Mabillean, Scallini, Gavazzi, Venzaghi, Coppi, Dreyfus, Solari, Rappaport, Bruno, Cometti, Puri, Bianchi e Paoletti Emilio per non aver essi, nella rispettiva qualità di contabile generale della B.I.S. il Combe e gli altri di amministratori o sindaci, distratto dall'attivo della Banca, tra il novembre 1920 e il dicembre 1921, somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca, da costoro possedute, le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute a la Banca Italo Caucasica mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato da la B.I.S.

dichiarare non doversi procedere, per lo stesso titolo di reato svenunciato contro gli imputati Pogliani, Moretti, Tucci, Reali, Can-

ziani, Muratori, Introvini, Galazzi, Gruss, Wirz, Galimberti, Mazzanti, Bertarelli, Perrone Pio e Perrone Mario; perché il fatto da essi commesso non costituisca reato.

3°) ordini il rinvio degli imputati Pogliani, Galazzi, on. Gavazzi, on. Scalini, Da Zara, Borletti, Calegari, on. Leonardi Cattolica, Reina, Moretti, Introvini, Lazzaroni, Pozzi, Gondrand, Medici del Vascello, Perrone Pio, Mabillean, Venzaghi, Coppi, Galimberti, Mazzanti, Rappaport e Bertarelli; Combe e Canziani a giudizio dell'Alta Corte di Giustizia per avere, nella rispettiva qualità di contabile generale della B.I.S. il Combe, di direttore centrale il Canziani e gli altri di amministratori della Banca stessa, dichiarata in moratoria con sentenza del tribunale di Roma, 29 Dicembre 1921, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L.25.200.000, pari a un dividendo 8 % su le azioni, e per avere, nella suddetta rispettiva qualità, distratto dall'attivo della B.I.S. la somma di L.1.269.612,13, quale percentuale di utili inesistenti attribuita a gli amministratori per l'esercizio 1920 e la somma di L.566.980,60, quale percentuale di utili inesistenti attribuita a direttori e condirettori e vicedirettori della Banca e divisa per il complessivo ammontare di lire 286.429,15 tra il Canziani, il Tucci, il Reali, il Wirz, il Muratori, e il Combe; cod. comm. art.863, n.3; e 860.

ordini il rinvio degli imputati Bianchi, Bruno, Cometti, Puri e Paoletti Emilio a giudizio dell'Alta Corte di Giustizia per avere, nella loro qualità di sindaci della B.I.S. cooperato immediatamente con gli amministratori nell'esecuzione dei detti reati;

ordini la cattura di tutti gl'imputati svenunciati.

4°) dichiarare non doversi procedere contro gl'imputati Piacenza, Marconi, Perrone Mario, Gruss, Dreyfus, e Solari, amministratori della B.I.S. e contro gl'imputati Wirz, Muratori, Tucci e Reali, Direttori della B.I.S. per non aver commesso i reati svenunciati.

5°) ordini il rinvio a giudizio dell'Alta Corte di Giustizia degli imputati Pogliani, Perrone Mario, Venzaghi, Bertarelli, Coppi, Galazzi Ernesto, Galimberti, on. Gavazzi, on. Scalini, Mazzanti e Rappaport per avere, nella loro qualità di amministratori e componenti il comitato centrale della B.I.S. prelevato a proprio favore da l'attivo della Banca la somma di lire 360.000, attribuendosela come ulteriore

compenso per l'esercizio 1920, oltre quella di lire 100.000 ad essi assegnata da l'assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello statuto sociale;

pronunci contro i detti imputati ordine di cattura;

dichiarare non doversi procedere per il reato suenunciato contro l'on. Marconi per non aver egli commesso il fatto, né avervi concorso.

6°) ordini il rinvio dell'imputato Pogliani a giudizio dell'Alta Corte di Giustizia per il delitto di aggioaggiamento continuato, preveduto negli art. 79 e 293 cod. pen. per avere in Roma in più volte, con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal Giugno 1920 fino al 28 Dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della B.I.S. facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio, Ottorino Paoletti, per conto della Banca Italo-Caucasica, che serviva di prestanome a la B.I.S. effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni;

ordini il rinvio dell'imputato Paoletti Ottorino a giudizio dell'Alta Corte di Giustizia per avere cooperato immediatamente col Pogliani nell'esecuzione del reato di aggioaggiamento continuato;

dichiarare non doversi procedere contro tutti gli altri imputati dello stesso reato per non aver essi commesso il fatto né avervi concorso.

Lette le istanze dei difensori, con le quali, oltre le eccezioni e proposte in seguito menzionate, chiedono il proscioglimento degli imputati;

Sentita la relazione del Senatore DI VICO, all'uopo delegato;

Considerato che dai documenti in atti, dalle deposizioni dei testimoni e dagli interrogatori degli imputati è accertato:

Che la "Banca Italiana di Sconto" Società Anonima avente per oggetto l'esercizio del credito, venne fondata in Roma il 30 dicembre 1914: poco prima, così, che l'Italia intervenisse nella grande guerra e, forse, appunto in vista di tale intervento (24 Maggio 1915);

Che, secondo il suo ordinamento, gli organi amministrativi dell'Istituto erano: - il Consiglio di amministrazione preposto in via generale all'amministrazione della Società - il Comitato Centrale composto di membri del Consiglio d'amministrazione che, per attribuzioni proprie o delegategli dal Consiglio, provvedeva specificamente

alle operazioni sociali; - l'Amministratore Delegato al quale era affidata la gestione degli affari correnti e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato; - la Direzione Centrale che, ripartita nei vari rami di servizio, coadiuvava l'amministratore delegato nella gestione e nella esecuzione;

Che, sebbene la Sconto si fosse costituita con il capitale sociale di appena quindici milioni, nondimeno essa in breve tempo, per fortuna di eventi e anche per operosità dei suoi Capi, raggiunse uno stato di singolare floridezza, avendo conquistato parte non indifferente del risparmio nazionale (quattro miliardi e cinquecento milioni di depositi fiduciari), estesa largamente la sua attività all'Esteri, elevato (nel 9 Marzo 1919) il capitale sociale a trecentoquindici milioni;

Che, peraltro, al rapido incremento dell'Istituto fece riscontro la sua rapida caduta; e ciò per cause di varia índole di cui, per la piena cognizione di quanto sarà in seguito osservato, occorre enunciare:

1°) il funzionamento della Banca divenuto incerto senza unità di indirizzo, turbato da gelosie nei dirigenti e da indisciplina nei gregari, complicato da profondo disordine amministrativo, alterato dallo abuso sia della privata partecipazione di funzionari della Sconto in affari della Sconto, sia dalla loro nomina nei Consigli di amministrazione di Società sovvenzionate dalla Sconto;

2°) la eccessività delle spese, generali e speciali, palesi e segrete, ordinarie e straordinarie, oltreché del personale, di arredamento di uffici, pubblicità, beneficenza, elettorali, giornalistiche ecc.;

3°) e soprattutto la persistenza, anche dopo la guerra, di un sistema di amministrazione che deformava nella Sconto il suo carattere di Istituto di credito e ne scuoteva la compagine: il sistema cioè di partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni ad industrie innumerevoli e di specie le più disparate (senza nemmeno la garanzia di una consulenza tecnica); tanto che sin dal bilancio dell'esercizio 1920 appare che tutto il capitale sociale e più dei nove decimi dei depositi erano investiti in attività ed in crediti non liquidabili rapidamente;

Che perciò, quando da un verso la crisi industriale si acui e, dall'altro, nel novembre 1921 si rinnovarono intensificate le voci allarmanti e le manovre di Borsa per deprezzare il titolo della Sconto e produrre il panico nei depositanti; essa, già svigorita, con i suoi

crediti più rilevanti immobilizzati, priva di disponibilità liquide, pronte, sufficienti per fronteggiare le richieste di rimborsi, non poté opporre una valida resistenza e crollò: il 29 Dicembre 1921 chiuse gli sportelli ai pagamenti e nello stesso giorno con sentenza del Tribunale di Roma fu dichiarata in moratoria;

Che il dissesto della Sconto fu certamente gravissimo; e dalla relazione 5 Marzo 1922 della Commissione giudiziale sul concordato indomologato dal Tribunale di Roma, si desume che in via molto approssimativa la situazione poteva così compendiarsi: e cioè da una somma di attività per 6.137.999.650, tolte le perdite accertate e le svalutazioni per 1.208.830.000, si aveva un residuo di attività per 4.929.169.653 lire di fronte ad una passività di 5.916.682.933 lire; ma è da osservare (soggiunge la Commissione) che "per oltre tre miliardi le attività sono costituite da sovvenzioni e partecipazioni in imprese industriali, le quali sono di lento e più o meno sicuro ricupero e la cui sorte è connessa con quella della crisi industriale che sta imperversando non solo in Italia, ma nel mondo intero; dallo svolgimento di tale crisi e dalla sua durata dipenderà dunque in molta parte la misura dei recuperi che potranno essere ottenuti, onde la valutazione attuale potrebbe in ultimo mutare notabilmente sia nell'uno che nell'altro senso";

Che intanto, verificatosi il dissesto della Sconto, venne dalla autorità giudiziaria ordinaria iniziata istruttoria penale; e poiché fra gli amministratori della Banca, per imputazioni ad essi comuni, si trovavano gli On. Senatori Marconi, Gavazzi, Scalini e Leonardi Cattolica, gli atti processuali furono trasmessi al Senato in Alta Corte di Giustizia, competente, per ragione di connessità, anche riguardo agli imputati estranei al Senato (art.26 del codice di procedura penale).

Considerato che la difesa degli imputati ripropone in via preliminare le stesse eccezioni già sollevate all'inizio della istruttoria presso questa Commissione, e cioè:

a) che l'art.10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861 è incostituzionale, contenendo per gli amministratori di Società commerciali la creazione di un nuovo reato: la bancarotta per moratoria;

b) che, trattandosi di fatti che, secondo la legge del tempo in cui furono commessi, non costituivano reato, essi non possono, a norma dell'art.2 del codice penale, formare oggetto di procedimento penale;

c) che, non essendo fallita la Banca Italiana di Sconto, manca uno degli elementi costitutivi dei reati preveduti nell'art. 863 del codice di commercio, cioè il fallimento;

d) che, non esistendo dichiarazione di fallimento, l'azione penale è improcedibile.

Che l'art. 10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n. 1861 dichiara: "Gli amministratori e i direttori delle Società, di cui all'art. 1 del presente decreto legge, sono soggetti alle penalità disposte dall'art. 863 del codice di commercio, e precisamente a quelle della prima parte dell'art. 861 dello stesso codice, se il procedimento di cui nel presente decreto legge è stato determinato da loro colpa, o se essi furono inadempienti agli obblighi imposti loro nel titolo IX del libro I° codice di commercio, ed a quelle del secondo capoverso dello stesso articolo 861 se abbiano distratto, occultato, dissimulato parte dell'attivo, sottratti o falsificati i libri; o altrimenti abbiano operato con dolo";

Che dal testuale confronto del suriportato art. 10 del R. Decreto legge, con l'art. 863 del codice di commercio, si rileva come l'art. 10 non importa sostanzialmente che una semplice dichiarazione, poiché non fa che richiamare le disposizioni penali degli art. 861 e 863 del codice di commercio; le quali sono ed erano nel pieno loro vigore anche prima della pubblicazione del suddetto decreto legge, tant'è che, ove l'art. 10 di tale decreto non esistesse, non per questo verrebbe meno l'applicabilità di quelle disposizioni penali e i fatti attribuiti agli imputati cesserebbero di costituire reato;

Che il citato art. 10 non rappresenta, nei rapporti penali, una legge nuova, essendo le ipotesi di reati e le corrispondenti sanzioni ivi enunciate, quelle stesse ipotesi e quelle stesse sanzioni indicate negli articoli 863 e 861 del codice di commercio; mentre è poi evidente che la formula generica di procedimento di moratoria determinato da colpa degli amministratori e direttori della Società, di cui nell'art. 10, equivale per il suo contenuto giuridico all'altra di cessazione di pagamenti avvenuta per colpa degli amministratori e direttori della Società di cui nell'art. 863, e comprende nella sua ampiezza tutti i casi di insolvenza colposa preveduti nella prima parte dello stesso art. 863;

Che quindi, non costruendo l'art. 10 del decreto legge nuove ipo-

tesi di reato in confronto dell'art. 863 del codice di commercio, non v'è luogo alla proposta delle due prime eccezioni della sua incostituzionalità e retroattività; ed è altresì fuori posto invocare la norma recentemente affermata dalla giurisprudenza, cioè della "impossibilità giuridica e costituzionale che il potere giudiziario applichi sanzioni penali stabilite per decreto legge prima che questo abbia ottenuto convalidazione dal Parlamento e dal Re in conformità dello Statuto" (Cassazione 30 Dicembre 1922):

Che del resto, ove un dubbio potesse sorgere per effetto della espressione formale di procedimento di moratoria, determinato da colpa degli amministratori e direttori della Società, il dubbio sarebbe senza pratica giuridica efficacia, essendo tutti i reati colposi coperti dall'amnistia concessa col regio decreto 22 Dicembre 1922 numero 1641 (art. 3° N.1);

Che, circa le altre due eccezioni preliminari, è da osservare che la dichiarazione di fallimento non è elemento costitutivo di alcuno dei reati attribuiti agli imputati, essendo tale dichiarazione richiesta soltanto per i casi indicati nell'art. 857, che sono estranei alle imputazioni in esame; e dovendo la voce "fallimento" usata nell'art. 863, che prevede i fatti colposi e dolosi degli amministratori e direttori della Società, intendersi per stato di fallimento, ossia di cessazione di pagamenti, come testualmente risulta dal coordinato disposto degli art. 8, 683, 863 del codice di commercio;

Che la dichiarazione di fallimento non è nemmeno condizione per l'esercizio dell'azione penale, ove si ponga mente al preciso disposto dell'art. 855 del codice di commercio e alla norma fondamentale sancita dall'art. 696 dello stesso codice, cioè della piena, reciproca indipendenza e senza interruzione delle due procedure penale e commerciale; salve soltanto le disposizioni dell'art. 839 e del primo capoverso dell'art. 861, che nella specie non possono trovare applicazione;

Che sarebbe poi superfluo lo studio della giurisprudenza, la quale è tuttora incerta; così, che a pochi mesi dalla pronuncia della sentenza segnalata dalla difesa (Cassazione 28 Novembre 1921) in cui si stabiliva "che, anche in tema di bancarotta fraudolenta, per lo esercizio dell'azione penale sia necessaria la dichiarazione di fallimento da parte del giudice civile" si trova deciso in contrario

"che l'azione penale per il reato di bancarotta fraudolenta può essere promossa ed espletata contro il commerciante che ha cessato di fare i suoi pagamenti a termini dell'art.683, se anche non sia intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento; e il principio dell'unità giurisdizionale va coordinato col disposto dell'art.696, il quale stabilisce che la procedura di fallimento innanzi alla giurisdizione commerciale, e l'istruzione o il procedimento penale hanno corso con piena, reciproca indipendenza e senza interruzione, salve le disposizioni dell'art.839 e del primo capoverso dell'art.861, le quali, rettivamente interpretate e armonizzate fra loro, non possono riferirsi al procedimento penale per bancarotta fraudolenta" (Cassazione 17 Giugno 1922: "La Giustizia penale" 2.1923 -col.177 n.162);

Che piuttosto importa rilevare che nel caso in esame la disputa sulla necessità o meno della dichiarazione di fallimento è puramente accademica, non ha ragione di essere; poiché il ripetuto decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per evitare il maggior danno che sarebbe derivato da tale dichiarazione, sostituì ad essa il provvedimento della moratoria; e, ciò posto, l'art.822 ultimo capoverso del codice di commercio (richiamato nel decreto anzidetto) dispone espressamente che "la sospensione della procedura commerciale di fallimento non impedisce il corso del procedimento penale";

Che non è infine senza importanza notare che codesto decreto legge, che sanciva il provvedimento della moratoria, fu già ratificato dal Senato del Regno (tornata 5 Luglio 1922) e che l'altro recentissimo decreto legge 15 Marzo 1923 n.553, in conformità del voto del Senato, ha dichiarato applicabili ai dissesti verificatisi prima del 30 Giugno 1923 le disposizioni del primo decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, confermandone così l'applicazione al dissesto della Banca Italiana di Sconto;

Che sono quindi infondate anche le altre due eccezioni della inesistenza del reato per difetto di uno dei suoi estremi e della improcedibilità dell'azione penale.

Considerato che la difesa chiede poi, per tutti i reati sia dolosi che colposi, attribuiti agli imputati, l'applicazione dell'amnistia di cui nel regio decreto 22 dicembre 1922 n.1641;

Che la concessione dell'amnistia enunciata nell'art. 1° del predetto Decreto, è subordinata al concorso inscindibile di due condizioni: 1°) che il reato sia stato commesso in occasione, o per causa di movimenti politici, o determinato da movente politico, che siavi cioè la connessione del reato a movimenti o finalità politiche; 2°) che il fatto sia stato commesso per un fine nazionale, immediato o mediato; dimodoché la prima di queste condizioni è il presupposto "condizione necessaria per aspirare a indulgenza" (Relazione sul Decreto), mentre la seconda è una semplice limitazione "all'indole del motivo psicologico che ha determinato il reato" e quindi insufficiente di per sé sola all'applicazione dell'amnistia;

Che il concetto di tali condizioni si trova chiaramente esposto, si direbbe anche esemplificato, nella stessa Relazione ministeriale che precede il Decreto; ove, dopo essersi accennato alla crisi prodotta dalla guerra e al successivo "grave travaglio di assestamento, dal quale il paese è testé gagliardamente uscito" mercé "i recenti avvenimenti politici che permettono di ricondurre la Nazione a un assetto stabile e sicuro" si dichiara che "la estensione e importanza dei turbamenti avvenuti e la eccezionale gravità del rivolgimento che ha sbocciato nella instaurazione dell'attuale Governo, consigliano che la parola di clemenza scenda largamente a suggellare il passato" e si conclude: "talvolta si verifica che nuove correnti, le quali si affacciano alla vita politica, siano indotte o costrette a fare uso della violenza per affermarsi nel quadro dei partiti e per imprimere il proprio impulso alla vita dello Stato, acciocché più efficacemente e sicuramente raggiunga i propri fini e realizzi il bene della Nazione; i recenti avvenimenti politici hanno appunto mostrato tale fenomeno nelle sue più vaste proporzioni: ora a codeste violenze, a codeste manifestazioni, solo in apparenza ostili all'assetto statale, ma in sostanza ispirate a fini coincidenti con quello dello Stato, si intende indulgere con la concessione del beneficio stabilito dall'articolo 1° del Decreto";

Che, ciò premesso, gli atti processuali non offrono elementi per ammettere che i reati in esame abbiano avuto una qualsiasi relazione, tantomeno un nesso causale od occasionale con movimenti politici: ciò che riesce anche più evidente se si ha riguardo al tempo in cui i reati furono commessi, che è anteriore al recente rivolgimento

politico; alla loro intrinseca natura fraudolenta, che è inconciliabile con le alte idealità di un movimento politico; alle circostanze stesse nelle quali si perpetrarono, in un ambiente cioè di personali ambizioni e di competizioni bancarie; né può affermarsi che i reati medesimi siano stati determinati da movente politico, essendo essi non altro che il comune, ordinario espediente di prolungare la vita di un Istituto, ingannando la pubblica fede sulla sua apparente prosperità; senza che, per ciò, in tutto questo si possa dire mescolato l'intento di rinvigorire l'autorità dello Stato, migliorare il suo ordinamento, rafforzare il funzionamento dei suoi poteri, e così un intento schiettamente politico;

Che, in confronto di questi rilievi, e più specialmente dell'indole fraudolenta dei reati, non sembra che con essi possa coesistere un fine nazionale; ma, ad ogni modo, esclusa la connessione dei reati a movimenti o a finalità politiche, non occorre una indagine sulla esistenza di questo fine nazionale, perché, mancando quel presupposto, sarebbe senza giuridica influenza per l'applicazione dell'amnistia, alla quale è preliminarmente necessaria la condizione di detta connessione; e sarebbe poi inopportuno discutere sul fine nazionale che durante la grande guerra poté animare l'azione della Sconto (azione patriottica, ma anche immensamente profittevole) poiché i reati dei quali trattasi furono commessi dopo la guerra e sono affatto estranei all'azione medesima;

Che, al contrario, l'amnistia è applicabile ai reati di carattere colposo ascritti agli imputati, disponendo l'art. 3 N. 1 del predetto R. Decreto 22 Dicembre 1932 n. 1641: "E' altresì concessa amnistia per tutti i reati colposi preveduti nel codice penale e in qualsiasi altra legge" esclusi soltanto alcuni reati, fra i quali non sono noverati quelli attribuiti agli imputati; e leggendosi nella Relazione ministeriale che illustra il decreto: "Nello stesso art. 3 si usa indulgenza anche ad altra specie di reati, che appare meritevole di considerazione per la limitata gravità dell'elemento subbiettivo che li caratterizza, ossia ai fatti colposi in qualunque legge previsti";

Che, a parte l'osservazione che le amnistie vanno largamente interpretate, l'ampiezza di codesta formula del decreto senza limite alcuno di fatti, come di leggi da cui sono preveduti, e il riferimento della Relazione ministeriale all'unica considerazione dell'elemento

subbiiettivo dei reati stessi, persuadono ad ammettere che in tale formula siano compresi "tutti" i fatti colposi, tutti i fatti cioè informati da colpa, senza distinzione fra quelli nei quali la negligenza, l'imprudenza, la inosservanza dei regolamenti, ordini o discipline sia per sé medesima punita come violazione di particolari doveri, e fra quelli nei quali la negligenza, l'imprudenza o la detta inosservanza abbia cagionato la lesione di un diritto;

Che d'altronde il dubbio di siffatta distinzione non può esistere di fronte all'art. 863 del codice di commercio, in cui i fatti colposi sono nitidamente separati da quelli non informati da colpa, si trovano raccolti insieme nella sua prima parte, e sono enunciati in relazione all'evento del fallimento, ossia della cessazione dei pagamenti; di guisa che gli stessi fatti che, apprezzati di per sé stanti, sarebbero distinte violazioni di speciali obblighi, vengono dalla legge considerati in rapporto reale o presunto con la cessazione dei pagamenti e costituiscono perciò veri e propri reati colposi;

Considerato che la difesa del sig. Combe insta per una perizia contabile circa l'ufficio di contabilità tenuto dall'imputato, e la difesa del sig. Cometti per la escussione di un testimone; ma la Commissione, dati i risultamenti processuali, ritiene che per il congruo apprezzamento dei fatti, rispettivamente ascritti ai due imputati, non occorran gli incumbenti richiesti.

Considerato, quanto alle imputazioni enunciate nelle lettere a e b riferentisi entrambe al bilancio dell'esercizio sociale 1920, che concorrono gravi, molteplici prove, desunte da positive condizioni di fatto e da concordi dichiarazioni di autorevoli testimoni, per ritenere che il bilancio sia fraudolento, viziato di mendacio sulla reale sussistenza degli utili dichiarati e così dei dividendi e delle percentuali attribuite;

Che, cessata la guerra, mentre gli Istituti di credito facevano opera di raccoglimento temendosi come imminente la crisi industriale, la Banca di Sconto invece non cessò dal finanziare o sovvenzionare imprese industriali di ogni specie, anche esorbitanti dai limiti di azione di un Istituto di credito e che non avevano che vedere con la trasformazione delle industrie di guerra in industrie di pace, come risul-

ta dai verbali delle adunanze sia del Comitato Centrale, che del Consiglio di amministrazione: da ciò la difficile situazione della Banca quando la crisi industriale scoppiò e quando i suoi nemici, profittando di tale situazione, iniziarono contro l'Istituto una fiera campagna di denigrazione;

Che, anche non rilevando che una condizione, per lo meno di disagio, si era manifestata sino dal giugno 1920, allorché la Sconto cominciava a rendersi acquirente delle proprie azioni e si provvedeva alla costituzione di un Sindacato (seduta 5 Luglio 1920 del Consiglio di amministrazione della Banca Italo-Caucasica); certo si è che nell'autunno dello stesso anno la situazione della Sconto era divenuta preoccupante: "situazione (disse e dimostrò il Direttore centrale sig. Tucci in un suo rapporto 3 Aprile 1921 all'Amministratore Delegato sig. Pogliani, vol.VII fol.81) già piena di difficoltà prima della campagna, sensibilmente aggravata per effetto di questa" e altresì (si può aggiungere) delle condizioni generali, politiche ed economiche (scioperi, occupazione delle fabbriche ecc.), delle conseguenti forti richieste di rimborsi dall'Estero e del fatto che la crisi industriale investì le industrie finanziate dalla Sconto o nelle quali essa trovavasi altrimenti impegnata; crisi che può anche desumersi dalle stesse dichiarazioni del sig. Pogliani al Comitato Centrale (seduta 21 ottobre 1920) e al Consiglio di amministrazione (seduta 6 Novembre 1920);

Che la sola campagna contro la Sconto, iniziata (come molti testi e lo stesso sig. Tucci depongono: vol.IV fol.183 retro) negli ultimi mesi del 1920 e proseguita nel gennaio 1921 (data della compilazione del bilancio) produsse una perdita alla Banca di oltre mezzo miliardo per ritiro di depositi e lasciò (rapporto Tucci) una tensione grave della situazione finanziaria, risconto tesissimo, operazioni di comodato già molto sfruttate, pochi titoli di pronto realizzo sul mercato ecc.; e ove a ciò si aggiungano le numerose ingenti immobilizzazioni, la elevata esposizione cambiaria verso la Banca d'Italia e gli altri Istituti di emissione, le perdite sofferte in conseguenza della crisi industriale, nonché le spese sopportate per resistere alla campagna di denigrazione, non si comprende davvero come in una situazione di tanta gravità possa la Sconto aver raccolto gli utili che vennero poi dichiarati in bilancio e aver distribuito agli azioni-

sti il dividendo dell'8 %: dividendo che attestava una floridezza allora inesistente, che anche la Banca d'Italia aveva in quel tempo corrisposto in misura inferiore, e che la stessa Banca di Sconto non aveva mai precedentemente dato, nemmeno negli anni trionfali del suo esercizio (6 % nell'esercizio 1917, 7 % nel 1918, 7,40 % nel 1919);

Che purtroppo si comprende invece come, scosso il credito della Sconto, specialmente all'Estero, insinuatosi nel pubblico un sentimento di sfiducia sulla solidità dell'Istituto, e destatesi le diffidenze degli azionisti sulla bontà della sua amministrazione, occorre la distribuzione di un dividendo, per così dire, politico: che, mentre fosse indice di un'apparente prosperità, facesse rinascere la fiducia o quanto meno temperasse quelle diffidenze; onde si anticipò la convocazione dell'Assemblea (9 Marzo 1921) e il sig. Pogliani, nella seduta 3 Febbraio 1921 del Consiglio di amministrazione in cui si deliberò il bilancio, proclamava "come tali risultanze (dell'esercizio) che permettono di remunerare il capitale azionario con un dividendo di lire 40 per azione, è la migliore risposta alla subdola e perfida campagna denigratrice che da ignoti nemici si è di recente organizzata contro il nostro Istituto";

Che a questi elementi di fatto, anteriori e concomitanti alla compilazione del bilancio si uniscono altri elementi inerenti intrinsecamente al bilancio stesso per rafforzare che questo è fraudolento:

1°) riguardo ad una perdita di almeno venti milioni, derivata dalla speculazione sui cambi, avvenuta nella filiale di Rio de Janeiro, e annunciata con lettera 22 Novembre 1920 del suo Direttore, non si fece nessun accantonamento per fronteggiarla, benché di sicura previsione anche di una perdita maggiore (circa centoventi milioni), come si verificò; per modo che, se l'accantonamento si fosse fatto, non sarebbe rimasto margine per la distribuzione dell'8 % agli azionisti e delle percentuali agli amministratori;

2°) la irrisoria somma delle svalutazioni (quindi l'aumento fittizio dell'ammontare degli utili) per la cifra di appena cinquantasette milioni (ivi comprese le svalutazioni delle maggiori filiali) sopra una mole di crediti pressoché immobilizzati di oltre quattro miliardi (due miliardi e quattrocentocinquanta milioni di portafoglio e buoni del tesoro e un miliardo e settecentosettantanove milioni di corrispondenti saldi debitori), crediti di dubbia o difficile esazione,

di tale natura che non sarebbe stato possibile (come difatti non fu possibile alla fine del 1921) realizzare in breve tempo per corrispondere alle richieste dei correntisti, poiché la cifra di due miliardi e quattrocentocinquanta milioni costituiva per la maggior parte portafoglio e in piccola parte buoni del tesoro (50 milioni) e il portafoglio era tale che gli Istituti di emissione non potevano prenderlo per il risconto;

3°) il prelevamento della riserva occulta di oltre venti milioni per distribuire il dividendo agli azionisti: il che dimostra la insussistenza degli utili dichiarati e che, con diminuzione del capitale sociale, il dividendo non era pagato per utili realmente conseguiti (art. 181 codice di commercio);

Che anche circostanze posteriori alla compilazione del bilancio convergono a provare che esso era mendace: sia perché, se nel 9 Marzo 1921 (data dell'assemblea degli azionisti) la situazione della Banca era florida, come l'alto dividendo pareva mostrare, non si trova la ragione di immediate radicali economie (riduzione sensibile delle spese generali, anche di beneficenza; licenziamento di oltre settecento impiegati; revisione delle condizioni con la clientela; restrizione delle aperture di credito, e queste soltanto ai clienti favorevolmente conosciuti ecc.: sedute 3, 12, 19 Maggio, 16 Dicembre 1921 del Comitato misto) economie che certamente non rivelano la floridezza della situazione; sia perché non può spiegarsi l'enorme dissesto della Banca alla fine di dicembre 1921 se non ammettendo che le sue condizioni non erano buone anche al tempo della compilazione del bilancio: ciò che si rileva altresì dal suddetto rapporto Tucci sulle conseguenze della campagna iniziata nel 1920, e da quanto egli avvertiva: "se essa dovesse ripetersi, saremmo nel più grave degli imbarazzi; situazione quindi oltremodo delicata, orizzonte oscuro";

Considerato che la compilazione del bilancio, nei suoi termini e con gli obbiettivi suindicati, in relazione al dividendo e alla esposizione degli utili di cui nei capi d'imputazione, fu opera concorde del sig. Pogliani amministratore delegato e del sig. Combe direttore centrale, contabile generale, l'uno fornendo le norme di massima, e l'altro facendone specifica applicazione; senza che per questo si possa ritenere il sig. Combe quale un semplice materiale esecutore di ordini del sig. Pogliani: il che è escluso sia dal carattere stesso del

lavoro da lui compiuto, per la formazione del bilancio, specie nello studio delle svalutazioni in confronto dei vari crediti; sia dalle sue particolari attribuzioni circa la riserva occulta che servi, come sopra è detto, ai bisogni del bilancio; sia dalla qualità medesima della persona che seguiva il movimento degli affari e accompagnava il sig. Pogliani alle adunanze del Consiglio di amministrazione;

Che non è poi necessario dimostrare la importanza delle attribuzioni della Direzione Centrale, alla quale erano "affidati i poteri direttivi ed esecutivi dell'Istituto" e fra le sue funzioni principali si trovavano "la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato centrale, la iniziativa, le proposte e la gestione di affari finanziari e speciali, la compilazione della situazione generale della Banca e della cassa, le aperture di credito ecc." (art.16 Regolamento interno); onde i direttori centrali della Sconto corrispondono ai direttori in genere che l'art.863 del codice di commercio enuncia insieme con gli amministratori e ai quali esplicitamente accenna l'art.10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861;

Che il sig. Combe deduce che la sua opera prestata al bilancio si esplicò mentre aveva tuttora nome e funzione di contabile generale; ma è da osservare che egli, sebbene acquistasse il titolo di direttore centrale con deliberazione presa nella seduta 9 Marzo 1921 del Consiglio di amministrazione, tuttavia ne esercitava già di fatto le funzioni e cioè di direttore centrale preposto alla direzione del servizio della contabilità generale (art.20 del Regolamento interno); e ciò è sufficiente ai fini della sua responsabilità, costituendo tale esercizio una ingerenza di fatto negli atti di amministrazione dell'azienda sociale;

.....Che, anzi, siffatta ingerenza è a qualificarsi per vero e proprio esercizio delle funzioni di amministratore, avendo il sig. Combe la piena, assoluta amministrazione e la contabilità speciale della riserva occulta di oltre novanta milioni, sottratta ad ogni controllo;

Considerato, rispetto agli amministratori della Sconto, che è diversa la condizione dei semplici membri del Consiglio di amministrazione dalla condizione di quelli fra essi che erano anche membri del Comitato Centrale: diversità che scaturisce dalla stessa importanza delle loro rispettive attribuzioni e quindi dalla maggiore ingerenza nella gestione sociale e conseguente conoscenza della situazione della Banca;

Che il Comitato Centrale, oltre ai rilevanti poteri che gli erano stati delegati dal Consiglio di amministrazione (sedute 12 Marzo 1919, 25 Marzo 1920) esercitava a norma dello Statuto sociale (art.38) "la alta sorveglianza sulle operazioni e sul funzionamento della Banca": ciò che non era possibile senza la cognizione di queste operazioni; inoltre, come risulta dai verbali delle adunanze, il Comitato faceva l'esame specifico, diretto e continuo di tutti gli affari sociali importanti o eccedenti la competenza della Direzione Centrale (ad esempio la concessione dei fidi) ed anzi non era estraneo nemmeno alla gestione degli affari correnti, poichè doveva "seguire la gestione dell'amministratore delegato" (art.38 citato), ossia assisterlo e vigilarne gli atti; da ciò la sua competenza ad "esaminare la situazione generale dei conti" e così ad apprezzare le singole voci del bilancio; onde è che i membri del Comitato Centrale, per ragione del loro ufficio, e anche per la loro condizione di vecchi amministratori della Sconto, assidui alle sedute del Comitato Centrale e del Consiglio di amministrazione, provetti negli affari, conoscevano direttamente e specificamente la situazione della Banca nelle sue attività e passività, in tutte le sue manifestazioni, la crisi industriale scoppiata, la campagna contro l'Istituto, i mezzi adoperati per fronteggiarla; di guisa che, essendo a loro nota la infedele compilazione del bilancio per la piena conoscenza che avevano della grave situazione della Sconto, è evidente che essi, approvando senz'altro il bilancio (dopo averlo "accuratamente esaminato" come si legge nel verbale della seduta 3 Febbraio 1921 del Consiglio d'amministrazione) abbiano scientemente e volontariamente concorso a formarne il mendacio, nel fine di ottenerne gli utili conseguenti e di ostentare una menzognera floridezza della Banca per ritrovare la smarrita fiducia nell'Istituto;

Che per queste ragioni non può dubitarsi della responsabilità penale, oltreché dell'amministratore delegato sig. Pogliani, dei consiglieri di amministrazione, membri del Comitato Centrale, sigg: Venzaghi, Bertarelli, Coppi, Galazzi, Galimberti, Gavazzi, Mazzanti, Rappaport e Scalini; i quali poi, in conformità di quanto emerge dai verbali delle adunanze, ammettono di essere intervenuti alle due sedute 3 febbraio 1921 del Comitato Centrale e del Consiglio di amministrazione in cui fu deliberato il bilancio sull'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1920; di avere senza osservazione concorso con il loro voto.

alla sua approvazione, essendo stato il bilancio approvato all'unanimità; e di avere indi riscosso la quota di partecipazione agli utili ad essi attribuita;

Che invece gli altri due membri del Comitato Centrale, l'on. Marconi *e il* sig. Mario Perrone, non intervennero a nessuna delle due sedute 3 Febbraio 1921 sopraindicate: ciò che, nei rapporti della responsabilità penale, basta per escluderla; né questa Commissione ha competenza per esaminare sotto altro rapporto il fatto della loro assenza alle sedute;

Che non può ammettersi concorso doloso alla infedeltà del bilancio riguardo ai membri del Consiglio di amministrazione, non appartenenti al Comitato Centrale, signori Leonardi Cattolica, Borletti, Calegari, Da Zara, Dreyfus, Gondrand, Gruss, Introini, Lazzaroni, Mabillegu, Medici del Vascello, Moratti, Piacenza, Perrone Pio, Pozzi, Rejna e Solarì; imperocché essi, non riunendosi in via ordinaria che ogni tre mesi (tennero quarantadue sedute nei sette anni di vita della Banca); essendo investiti di minori attribuzioni e di ordine più generale e meno complesso (articoli 26 e 38 dello Statuto sociale); intervenendo nella deliberazione degli affari dopo che questi erano stati esaminati dagli altri organi competenti (Direzione Centrale, Amministratore Delegato e Comitato Centrale); e avendo, così, minore attività nella gestione sociale, e anche minore specifica competenza, malgrado il bagliore di alcuni nomi illustri; non potevano indubbiamente possedere, a differenza dei membri del Comitato Centrale, la piena conoscenza della vasta azienda sociale ed essere quindi in grado di cogliere il mendacio del bilancio, di cui perciò mancò in loro la scienza;

Che l'esaminare poi se essi, anziché restar paghi delle assicurazioni ricevute dall'amministratore delegato e dal contabile generale, o anche solo della fiducia in loro riposta, abbiano adempiute le attribuzioni ad essi conferite dallo Statuto sociale; siffatto esame che, esclusa com'è la omissione dolosa dei propri doveri, importerebbe un giudizio della responsabilità penale degli amministratori a titolo di colpa (articoli 863 prima parte, 176 e 181 ivi richiamati; 147 n.2 e 149 del codice di commercio) siffatto esame non è consentito, essendo stati coperti dalla sopradetta amnistia "tutti i reati colposi in qualsiasi legge preveduti" (art.3 n.1 Regio Decreto 22 Dicembre 1922 n.1641);

Considerato, relativamente ai cinque sindaci della Sconto per lo

esercizio sociale 1920 Sigg: Bianchi, Bruno, Cometti, Paoletti Emilio, Puri, che, contrariamente alle loro asserzioni, dai risultamenti processuali si trae che essi non adempirono gli obblighi di assidua vigilanza e di diligente revisione del bilancio, imposti dalle legge (art. 184 cod. comm.) e richiamati dallo Statuto sociale (art.48); né esaminarono le riserve, non avendo quelle occulte altra garanzia che il solo omesso riscontro dei Sindaci;

Che però i risultamenti medesimi non conducono a stabilire che i Sindaci abbiano dolosamente omesso la osservanza dei loro doveri e redatta la relazione sindacale nell'intento di agevolare la esecuzione dei delitti di distribuzione di dividendi insussistenti e di distrazione di attivo ascritti agli amministratori dell'Istituto, non esistendo alcun elemento di prova che lasci sospettare una intesa con gli amministratori o una tacita compiacenza verso di essi; ma inducono piuttosto ad ammettere che i Sindaci non abbiano adempiute le loro obbligazioni per semplice negligenza, e questa in parte attenuata dalla vastità dell'azienda sociale e dalla ristrettezza del tempo a loro permesso (art.176 cod. comm.);

Che, esclusa la omissione dolosa, vien meno la imputazione di concorso nei suddetti reati ascritta ai Sindaci; mentre poi la omissione colposa (art.247 n.2 e ultimo capoverso del codice di commercio) è compresa nella su ripetuta amnistia;

Considerato in ordine alla responsabilità dei Direttori Centrali, secondo le due prime su riportate imputazioni:

Che il signor Muratori al tempo della compilazione del bilancio trovavasi a Torino quale capo di quella sede della Sconto, fu promosso Direttore Centrale il 9 Marzo 1921 e indi trasferito a Roma alla sede centrale della Banca, dove nel luglio cominciò a prestare servizio, come si desume dal suo intervento alle sedute del Comitato misto (seduta 18 Luglio 1921); quindi egli fu estraneo alla compilazione del bilancio;

Che il sig. Wirz, essendo incaricato dello sviluppo delle relazioni della Sconto con le Banche Estere, non aveva per questo suo speciale servizio elementi da somministrare alla compilazione del bilancio; di più egli il 18 Luglio 1920 rassegnò le sue dimissioni da Direttore e nel dicembre successivo, prima cioè della formazione del bilancio, liquidò i suoi rapporti con la Banca, né riscosse la percentuale

degli utili dell'esercizio attribuita ai Direttori;

Che in quanto al Sig. Tucci e al Sig. Reali, quegli addetto al servizio di organizzazione, e questi al personale, essi non parteciparono alla compilazione del bilancio, né per essa fornirono elementi, o, quantomeno, tali che potevano avere una relazione con le parti del bilancio che si ritengono infedeli; e resta così escluso il loro concorso;

Che infine il Sig. Canziani, addetto all'esame delle proposte delle filiali per le svalutazioni, fornì elementi per la compilazione del bilancio, propriamente la svalutazione degli effetti e dei crediti in sofferenza e delle partite di dubbia esazione; ma, a parte che il risultato dello studio delle svalutazioni da lui compiuto doveva essere approvato dall'amministratore delegato, è da osservare che non esistono prove per ritenere che le svalutazioni fossero da lui compiute dolosamente ai fini del mendacio del bilancio; anzi è dimostrato che più volte egli fece svalutazioni non proposte dalle filiali, o svalutazioni maggiori di quelle proposte dalle filiali medesime e per cifre anche rilevanti;

Considerato che, per le precedenti osservazioni, è indubitato che nel fatto indicato nel capo d'imputazione alla lettera a si riscontrano gli estremi del delitto preveduto dagli articoli 863 n.3 e 861 secondo capoverso del codice di commercio; e nel fatto enunciato nel capo di imputazione alla lettera b si trovano gli estremi del delitto preveduto dagli articoli 863 primo capoverso, 860, 861 secondo capoverso dello stesso codice;

Che non è esatto asserire che, per ritenere la sussistenza degli utili, debba anzitutto dimostrarsi la sparizione delle riserve; così dicendo, si confondono cose diverse e si ~~crea~~ un rapporto fra la distribuzione dei dividendi e la esistenza delle riserve: rapporto che la legge assolutamente esclude quando dispone in modo perentorio che "non possono essere pagati dividendi se non per utili realmente conseguiti secondo il bilancio approvato" (art.181 cod. comm.); "imperocché la distribuzione di dividendi non prelevati sugli utili reali nuoce, non solo perché reca una diminuzione indebita e sempre dannosa del capitale, che è l'unica guarentigia delle obbligazioni sociali; ma ancora e più specialmente perché i soci e i terzi sono per tal modo indotti in errore sulla vera condizione della Società" (relazione Ministro Mancini sul codice di commercio n.XCVI pag.399); perciò la detrazione

di somme dalle riserve per distribuirle agli azionisti come dividendi, oltreché costituisce un fatto illecito criminoso (così qualificato anche nella giurisprudenza) è la evidente dimostrazione della insussistenza degli utili;

Che parimenti non è fondata la obbiezione difensiva della inesistenza del reato sul riflesso che, mentre al materiale del reato stesso è indispensabile la cessazione dei pagamenti nell'istante in cui il dividendo insussistente è distribuito o la distrazione dell'attivo è commessa, nella specie invece la Banca si trovò in istato di cessazione di pagamenti solamente dopo che quei fatti di distribuzione e distrazione erano avvenuti; poiché è ovvio osservare che la legge non fa alcuna distinzione di tempo; che, trattandosi di fatti dolosi, non influisce il tempo in cui siano commessi; e che la cessazione dei pagamenti è soltanto condizione per l'esercizio dell'azione penale, non anche legame di connessione; come si è ripetutamente ritenuto nella giurisprudenza;

Considerato, riguardo alla imputazione di cui alla lettera c, che consta di avere gli amministratori, sindaci e funzionari della Sconto posseduto azioni della Banca stessa, ma non è rimasta accertata la esistenza del fatto prospettato nel capo d'imputazione attribuito agli amministratori e ai direttori; poiché alcuni possiedono ancora azioni della Sconto, altri si sono limitati a tramutarle da nominative al portatore, altri le hanno vendute nei modi ordinari non alla Banca Italo Caucasica; e tre sole vendite di azioni si troverebbero passate nello incartamento di questa Banca, senza che per esse risulti che siano state fatte allo scopo di preservarne il capitale dal pericolo di una caduta della Sconto, né che il prezzo di acquisto fosse realmente sborsato dalla Banca di Sconto;

Che, venuta meno la esistenza del fatto, cade la imputazione di concorso ascritto ai Sindaci;

Considerato, rispetto al delitto di agiotaggio continuato (di cui nel capo d'imputazione alla lettera d) che la Banca di Sconto, per fronteggiare la situazione innanzi accennata, che a poco a poco si era venuta formando e presentavasi minacciosa, adoperò fra vari mezzi (risconto, operazioni di comodato, restrizione di fidi ecc.) anche

quello dell'acquisto delle proprie azioni; e poiché la legge stabilisce che "gli amministratori non possono acquistare le azioni della Società per conto di essa" (art. 144 cod. comm.), la Sconto, per eludere questo divieto e non fare apparire che l'acquisto delle azioni era fatto con suo denaro (che ammontò, come perdita, a sessantaquattro milioni), si servì della Banca Italo-Caucasica (creata dalla Sconto e amministrata da suoi funzionari) la quale sino dal giugno 1920 (come si desume dai verbali delle sedute 5 Luglio e 10 Novembre 1920 del Consiglio di amministrazione della Caucasica, e 3 Gennaio 1922 della Commissione giudiziale), e più specialmente negli ultimi mesi del 1921 fece ingenti acquisti delle azioni della Sconto per mantenerne alto il valore nelle quotazioni di borsa, come si verificò, venendo remunerata mediante una provvigione di cui è cenno nella lettera 6 Luglio 1920 della Sconto alla Caucasica;

Che da tutti i fissati bollati, allegati al rapporto del Sig. Forlì, condirettore della Caucasica sulle operazioni di acquisto, appare che queste erano ordinate dal Sig. Pogliani (amministratore delegato della Sconto e Presidente del Consiglio di amministrazione della Caucasica) ed eseguite dall'agente di cambio Sig. Ottorino Paoletti; e quando ai primi di dicembre 1921 il Sig. Wirz e il Sig. Reali, consiglieri d'amministrazione della Caucasica, si dimisero da tale carica per avere appreso gli acquisti suindicati, il Sig. Pogliani, con lettere 5 e 12 Dicembre 1921, rispettivamente a loro dirette, dichiarava ad entrambi "che le suddette operazioni furono effettuate dietro mie istruzioni, e che Ella rimase nella ignoranza delle medesime per non essere stata possibile la riunione del Consiglio"; ed anzi, più esplicitamente ancora, all'interpellanza dei consiglieri d'amministrazione della Sconto, il Sig. Pogliani rilasciava il 6 Gennaio 1922 al Sig. Venzaghi (Vice Presidente) la seguente lettera:

"Le dichiaro con la presente che le azioni Banca Sconto che io feci acquistare dalla Caucasica, lo furono nell'intento di non lasciar precipitare il prezzo delle azioni in borsa, evitando così a suo tempo la caduta della Banca di Sconto per effetto del panico che immediatamente avrebbe invaso i depositanti; e di questo mio procedere, del quale non ho potuto informare i colleghi, assumo intera la responsabilità; "

Che però in tale fatto non concorrono tutti gli estremi del delitto di aggio (art. 293 codice penale), mancando quello del mezzo

fraudolento, che è il suo elemento caratteristico; poiché, non essendo sufficiente a determinarlo il solo acquisto delle azioni sociali, che è bensì un reato (art. 247 n. 3 cod. comm.), ma non porta con sé, non ha per suo contenuto intrinseco il carattere di un raggiro; era necessario che l'acquisto medesimo venisse nella sua esplicazione esteriore circondato di forme per sé stesse insidiose, efficaci a sorprendere la pubblica fede: ora non può sostenersi che ciò si sia verificato per il modo di procedere all'acquisto delle azioni sociali attraverso la Banca Italo-Caucasica, essendo questo modo notorio generalmente conosciuto negli ambienti di borsa e quindi sfornito del carattere di raggiro che deve informare il mezzo fraudolento;

Che, escluso il delitto di aggio, rimane l'acquisto delle azioni sociali quale fatto a sé stante (art. 144 cod. comm.); ma così considerato rientra nella ripetuta amnistia, come si è già osservato e risulta dal testo medesimo dell'art. 863 prima parte dello stesso codice, che richiama il suindicato art. 144.

Considerato, quanto al capo d'imputazione di cui alla lettera e, che i molteplici reati colposi ivi indicati, i quali si riferiscono a tutta l'attività della Sconto nelle sue multiformi manifestazioni, cioè i fatti di partecipazioni, finanziamenti, sovvenzioni e altri fatti minori (art. 863 prima parte, 146 ivi richiamati, 856 n. 2, 3, 4) sono coperti dalla predetta amnistia, come si è sopra accennato;

Considerato infine rispetto all'ultima imputazione (lettera f), limitata ai membri del Comitato Centrale, cioè ai Sigg: Marconi, Perrone Mario, Scalini, Gavazzi, Pogliani, Venzaghi, Galazzi, Coppi, Galimberti, Mazzanti, Rappaport e Bertarelli, che nell'esercizio sociale del 1920 furono fatti due prelevamenti a favore del Comitato Centrale, l'uno di centomila lire, l'altro di trecentosessantamila, e i membri stessi riscossero le quote di ripartizione delle due somme; notando che per quella delle 360 mila lire, ripartita in ragione della carica e delle presenze alle sedute del Comitato, la quota fu per l'on. Marconi e il Sig. Mario Perrone di lire settemila cinquecento; per il sig. Rappaport di L. 22.346,90; per il sig. Bertarelli di L. 29.693,80; per l'on. Gavazzi di L. 31.530,60; per i sigg: Pogliani, Coppi, Galazzi, Galimberti, Mazzanti e Scalini di L. 35.204,10, e per il sig. Venzaghi

di L.50.204,10;

Che al riguardo non si trova una traccia scritta della riunione e deliberazione del Comitato Centrale, né si può con precisione determinare il giorno in cui esse siano avvenute; ed è poi logico ammettere che il Sig. Pogliani, in relazione alle sue attribuzioni di amministratore delegato, abbia quindi provveduto alla esecuzione della deliberazione;

Che, pertanto, è a rilevare che lo statuto sociale della Sconto disponeva: "Oltre alla partecipazione di cui all'art.49 (cioè agli utili dell'esercizio) ai membri del Comitato Centrale è assegnato un compenso annuale fisso da determinarsi dall'Assemblea e da rimanere fermo sino a diversa deliberazione" (art.39); e l'assemblea nella seduta 25 marzo 1918 "deliberava di determinare il compenso annuale ai membri del Comitato Centrale in lire centomila complessivamente, e ciò a partire dal 1917 in poi, sino a che una nuova deliberazione di assemblea generale non intervenga a modificare detto compenso";

Che una nuova deliberazione non è mai intervenuta nelle successive assemblee 12 Marzo 1919, 25 Marzo 1920 e 9 Marzo 1921, che fu l'ultima; dimodoché, mentre restò inalterato il compenso nella somma di L.100 mila, non esiste decisione dell'assemblea con la quale si sia conferito l'ulteriore compenso delle L.360 mila; come non esiste una pretesa deliberazione del Consiglio d'amministrazione (che sarebbe stata illegittima) la quale autorizzasse i membri del Comitato Centrale a riscuoterlo;

Che, inoltre, tale prelevamento non è nemmeno giustificato da speciale dichiarazione del bilancio, ovvero dall'ammontare della percentuale degli utili (supposti) spettante al Consiglio di amministrazione ovvero anche dal modo di ripartizione di tale percentuale; mentre poi è assolutamente infondata la postuma audace asserzione degli imputati, i quali, in contraddizione del bilancio da essi medesimi discusso ed approvato, dichiarano che la percentuale del 4 % sugli utili da attribuirsi al Consiglio di amministrazione doveva calcolarsi, non sulla cifra di L.31.740.303,42, ma bensì sulla cifra di L.40.740.303,42, aggiungendo così nove milioni, quattro assegnati agli impiegati e cinque al fondo di riserva, dei quali nove milioni le 360 mila lire rappresentano il 4 %;

Che la somma delle L.360.000 non venne impostata in bilancio, né

con particolare annotazione, né in altra maniera; quindi il prelevamento manca di giustificazione non trovando riscontro nel bilancio;

Che, in applicazione, precisa delle norme indicate nell'art. 50 dello Statuto sociale, la percentuale sugli utili dell'esercizio (4 %) assegnata al Consiglio d'amministrazione fu esattamente calcolata in bilancio sulla cifra di L. 31.740.303,42 e regolarmente stabilita nella somma di L. 1.269.612,13: somma questa (si noti) concordemente proposta nel bilancio dall'amministratore delegato, accolta dal Comitato Centrale (seduta 3 Febbraio 1921), deliberata dal Consiglio di amministrazione (seduta 3 Febbraio 1921); riconosciuta dai Sindaci (pag. 21 della relazione), approvata dall'assemblea (seduta 9 Marzo 1921) e alla quale somma non si trova aggiunta l'altra della 360 mila lire, né quindi si sarebbe potuto aggiungerla e prelevarla senza violare le disposizioni del bilancio, che deve essere intangibile;

Che d'altronde non poteva diversamente disporsi nel bilancio, poiché l'art. 50 dello Statuto sociale, indicando, in obbedienza all'art. 89 n. 6 codice di commercio, le norme con le quali gli utili dovevano essere calcolati e ripartiti, prescriveva: "La eccedenza dell'attivo sul passivo, dedotti gli oneri tutti di qualsiasi specie, imposte e tasse, partecipazioni e compensi, costituisce l'utile netto del bilancio; sull'ammontare dell'utile netto, così stabilito, viene prelevata una quota pari al 5 % per costituire il fondo di riserva ai sensi e nei limiti dell'art. 182 del codice di commercio; dedotta questa percentuale, l'utile netto disponibile viene così destinato: a) una quota pari al 4 % viene attribuita al Consiglio d'amministrazione; b) il restante 96 % viene distribuito agli azionisti"; il che significa che la percentuale dovuta agli amministratori andava computata sull'ammontare dell'utile netto da qualsiasi onere e dopo che dall'utile netto era stata ~~dedotta~~ la somma per il fondo di riserva; in guisa che la percentuale stessa doveva rappresentare, secondo l'art. 50, l'ultima assegnazione precedente soltanto quella del dividendo degli azionisti;

Che quindi è bensì vero, come deducono gli imputati, avere i Sindaci nella loro relazione affermato che il totale degli utili (supposti) dell'esercizio fosse di L. 40.740.303,42, ma non è altrettanto vero che su questa cifra dovesse calcolarsi la percentuale degli utili spettante al Consiglio d'amministrazione; poiché da essa cifra (in osservanza del ripetuto art. 50 dello Statuto sociale e anche della de-

liberazione dell'assemblea 9 Marzo 1921) dovevano prima detrarsi i cinque milioni assegnati al fondo di riserva e i quattro milioni assegnati al personale, precisamente come fu fatto nel bilancio dagli amministratori stessi che lo approvarono; dimodoché la percentuale da attribuirsi al Consiglio di amministrazione doveva calcolarsi, come fu calcolata, sulla cifra di L.31.740.303,42, detratti cioè i predetti nove milioni dal totale degli utili di L.40.740.303,42;

Che perciò la somma delle L.360.000 è senza dubbio un prelevamento illegale; sia perché costituisce il 4 % dei suindicati nove milioni, dei quali non poteva tenersi conto, e non fu tenuto conto nel bilancio, per determinare la percentuale degli amministratori; sia perché venne fatto in aperta contraddizione del bilancio stesso, che portava come percentuale la somma di L.1.269.612,13, non già lire 1.629.612,13, aggiunte cioè le L.360.000;

Che circa poi la ripartizione della percentuale (a parte la considerazione che tale indagine, presupponendo la legalità del prelevamento, sarebbe superflua), sta in fatto che nella seduta 20 Febbraio 1919 il Consiglio d'amministrazione deliberò "che l'ammontare della quota di utili statutariamente riservata al Consiglio sul bilancio 1918 e sui bilanci successivi sino a nuova diversa deliberazione, venga così ripartito: per 4/5 a tutti e singoli componenti il Consiglio in parti eguali fra i medesimi, salvo il doppio assegno a favore del Presidente, e per 1/4 a favore del Comitato Centrale, oltre l'assegno già determinato a favore del Comitato stesso dall'assemblea"; ma (fermando il Consiglio d'amministrazione annualmente il riparto degli utili fra i suoi membri: art.32 Statuto sociale) questa deliberazione del 20 Febbraio 1919 fu abrogata dall'altra del 1° Marzo 1920, con la quale "il Consiglio d'amministrazione delibera che l'ammontare della quota di utili statutariamente riservata al Consiglio sul bilancio 1919 venga diviso in 59 parti eguali, assegnandone quattro al Presidente, tre al Vice Presidente anziano e cinquantadue ai membri del Consiglio, in ragione di due per ciascuno di essi"; senza quindi riservare l'ulteriore compenso al Comitato Centrale e senza che sia intervenuta altra deliberazione sul riparto degli utili in relazione al bilancio 1920;

Che la somma delle L.360.000, riscossa dai membri del Comitato Centrale, non fu registrata nei libri sociali e venne prelevata non già

dagli utili dell'esercizio, ma bensì dalla riserva occulta: vale a dire da un fondo segretissimo, conosciuto soltanto dai Sigg: Pogliani e Combe, la cui contabilità speciale era tenuta personalmente dal Combe, con scritturazioni delle quali solamente il Combe stesso poteva conoscere l'oggetto, e che non ebbe mai un regolare necessario controllo;

Che di tale riscossione non si rilasciò dai membri del Comitato Centrale regolare ricevuta, ma essi si limitarono ad apporre la loro firma autografa in margine ad un elenco di ripartizione (datato 9 Marzo 1921, data dell'assemblea), che fu custodito in busta chiusa nella cassaforte, dove venne poscia sequestrato dall'autorità giudiziaria;

Che, ciò stante, dal complesso e dallo svolgimento delle suesposte circostanze si desume che il fatto formante oggetto della imputazione fu dolosamente compiuto dai membri del Comitato Centrale; i quali, essendo intervenuti all'assemblea, avendo riscosso la loro quota sulle 360.000 lire e firmato l'elenco di ripartizione per ricevuta, conoscevano il titolo per cui essa veniva a loro attribuita; e avendo inoltre assistito alla discussione e approvazione del bilancio, o nel Comitato Centrale, o nel Consiglio d'amministrazione, o nell'Assemblea (ovvero anche in tutte queste adunanze), ed essendo uomini di affari, esperti nei bilanci e nelle norme statutarie sociali, non potevano errare né sulla mancanza di qualsiasi impostazione, o annotazione in bilancio, né sull'ammontare del 4 % spettante al Consiglio d'amministrazione; che del resto si trovava manifestamente iscritto in bilancio non per L.1.629.612,13, come sarebbe stato calcolando le 360 mila lire, ma per L.1.269.612,13, e contro la quale cifra, da essi stessi prima deliberata e approvata, non sollevarono mai obiezione di sorta; onde è da escludersi che essi abbiano agito in buona fede;

Che una diversa conclusione non potrebbe adottarsi riguardo all'on. Marconi; poiché, sebbene egli affermi di "non aver preso parte alcuna alla relativa deliberazione di assegnazione", tuttavia non è meno evidente che egli ha dovuto necessariamente conoscere sia la esistenza del prelevamento, che la sua irregolarità;

Che infatti l'on. Marconi ebbe le due quote, l'una di L.2.083,35 per la ripartizione delle 100.000 lire, e l'altra di L.7.500 per la ripartizione delle 360 mila lire, ed essendo entrambe le quote corrisposte per lo stesso titolo, cioè quale compenso ai membri del Comitato Centrale, la quota delle 360.000 lire doveva manifestamente appa-

rirgli irregolare; non potendo supporre che egli, Presidente del Consiglio di amministrazione e del Comitato Centrale fino dalla fondazione della Sconto, ignorasse le norme dello Statuto sociale e che il compenso dovuto ai membri del Comitato Centrale era stato determinato sin dal 1918, e mai modificato, soltanto in L.100.000;

Che inoltre, quantunque l'on. Marconi non sia intervenuto alle adunanze del Comitato Centrale, del Consiglio d'amministrazione e dell'Assemblea, nelle quali il bilancio fu discusso e approvato; nondimeno egli stesso ammette di "aver veduto il bilancio 1920, ma non aveva la competenza necessaria per portarne un giudizio sicuro"; or non occorre né studio, né competenza tecnica, per notare subito che la somma delle 360 mila lire non era stata impostata in bilancio e che la percentuale sugli utili spettante al Consiglio d'amministrazione vi si trovava iscritta per la somma di L.1.269.612,13, non già per quella di L.1.639.612,13, aggiunte cioè le 360 mila lire;

Che il prelevamento in esame costituisce il delitto enunciato nella imputazione; né, trattandosi di fatto doloso, non colposo, influisce (come si è già osservato) la circostanza estrinseca di essersi commesso prima della cessazione dei pagamenti, con la quale nessun rapporto di connessione è dalla legge richiesto;

Considerato, relativamente al Sig. Cantù, Direttore della sede della Sconto in Busto Arsizio, che dai termini stessi dell'imputazione a lui ascritta e dalle corrispondenti citate disposizioni di legge, si rileva che trattasi di delitto colposo, compreso quindi nella ripetuta amnistia (art.3 n.1 R. Decreto 22 Dicembre 1922 n.1641)

Considerato che la competenza a giudicare gli imputati, ancorché non rivestiti della dignità di Senatori, appartiene, per ragione di connessità, al Senato costituito in Alta Corte di Giustizia, né si potrebbe scindere la continenza della causa senza pericolo di contraddizione di giudicati e di pregiudizio degli elementi della prova (art. 23, 26 codice procedura penale; 33 Regolamento giudiziario del Senato);

PER QUESTI MOTIVI

Visti gli articoli 37 dello Statuto costituzionale del Regno, 863 e gli articoli ivi richiamati del codice di commercio, 293, 79, 63,

86, del codice penale, 274 e 589 del cod. di proc. pen., 17, 20, 33, 50 e 56 del Regolamento giudiziario del Senato, e R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861; respinge anzitutto le eccezioni preliminari e le istanze incidentali proposte dalla difesa degli imputati; e

I.

Quanto alla imputazione (di cui nel capo alla lettera e) dei delitti attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali, e previsti dagli articoli 861 prima parte, 863 prima parte, 856 n.2°, 3°, 4° e 146 del cod. di comm., e 10 prima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere determinato per loro colpa il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto, avendo consumato una notevole parte del patrimonio dell'Istituto in partecipazioni, finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti; per avere, particolarmente negli ultimi tempi, sollecitato con promessa d'interessi assai remunerativi l'affidamento di titoli e denaro in deposito allo scopo di procurarsi fondi per evitare il fallimento della Banca; per avere omesso, allorché il capitale sociale si trovò diminuito di un terzo e poi di due terzi, di convocare i soci allo scopo di reintegrarlo o limitarlo alla somma rimanente; e per avere, dopo la cessazione dei pagamenti, pagato alcuni creditori a danno della massa; e

Quanto alla imputazione del delitto attribuito al direttore della sede della Sconto in Busto Arsizio Sig. Cantù Gaspare Luigi, e previsto dagli art.861 prima parte; 863 prima parte; 856 n.2 del cod. di comm. e 10 del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere concorso a determinare, con la sua colpa, il procedimento di moratoria della Banca Italiana di Sconto avendo, nella sua qualità di direttore della sede della Banca in Busto Arsizio, consumato una notevole parte del capitale sociale in finanziamenti e sovvenzioni manifestamente imprudenti;

Dichiara non farsi luogo a procedimento per estinzione dell'azione penale, in applicazione del R. Decreto d'amnistia 22 Dicembre 1922 n.1641 (art.3 N.1)

: II.

Quanto alla imputazione (di cui nel capo alla lettera c) del delitto attribuito agli amministratori e ai direttori centrali, e previsto dagli art.863 primo capoverso; 860, 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861

per avere, nella suindicata loro qualità, distratto dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, tra il novembre 1920 e il dicembre 1921, varie somme per rimborsare amministratori, sindaci e funzionari della Banca del prezzo delle azioni nominative della Banca Italiana di Sconto, da costoro possedute, le quali azioni, dopo essere state tramutate al portatore, figuravano, direttamente o per interposta persona, vendute alla Banca Italo-Caucasica, mentre realmente il prezzo di acquisto era sborsato dalla Banca di Sconto; e

quanto alla imputazione di concorso in tale delitto, attribuito ai sindaci, per averne resa possibile la esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, alla distrazione di quelle somme, e taluno di essi, come il Paoletti, profittandone anche direttamente;

Dichiara non farsi luogo a procedimento per insussistenza del fatto enunciato nella imputazione e quindi del concorso, nel fatto stesso, attribuito ai sindaci.

III.

Quanto alla imputazione dei delitti di distribuzione di dividendi insussistenti e di distrazione di attivo (di cui nei capi alle lettere a e b), attribuiti agli amministratori e ai direttori centrali, e alla imputazione di concorso in tali delitti attribuita ai sindaci;

Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia degli amministratori Sigg: Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo, Scalinì Enrico, e del direttore centrale sig. Combe Alfredo, quali imputati:

1°) del delitto preveduto dall'art. 863 n.3 in relazione all'art. 861 secondo capoverso del cod. di comm. e 10 ultima parte del R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere, nella loro rispettiva qualità di amministratori e direttore centrale della Banca Italiana di Sconto, dichiarata in moratoria con sentenza 29 Dicembre 1921 del Tribunale di Roma, dato ai soci dividendi manifestamente insussistenti per l'esercizio 1920, diminuendo con ciò il capitale sociale della somma di L.25.200.000, pari a un dividendo dell'8 % sulle azioni;

2°) del delitto preveduto dagli articoli 863, primo capoverso; 860, 861, secondo capoverso del cod. di comm. e 10, ultima parte, del

R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere, nella suddetta loro rispettiva qualità, distratto, dall'attivo della Banca Italiana di Sconto, la somma di L.1.269.612,13, quale percentuale di utili inesistenti attribuita agli amministratori per l'esercizio 1920, e la somma di L.566.980,60 quale percentuale di utili inesistenti attribuita ai direttori, condirettori e vicedirettori della Banca;

Dichiara non farsi luogo a procedimento riguardo agli amministratori Sigg: Marconi Guglielmo, Perrone Mario, Leonardi Cattolica Pasquale, Borletti Senatore, Calegari Roberto, Da Zara Giuseppe, Dreyfus Louis, Gondrand Francesco, Gruss Giuseppe, Introvini Leopoldo, Lazzaroni Luigi, Mabillean Leopoldo, Medici del Vascello Luigi, Moretti Giuseppe, Piacenza Mario, Perrone Pio, Pozzi Mario, Rejna Filippo, Solari Luigi: riguardo ai sindaci Bianchi Vittorio Emanuele, Bruno Edoardo, Cometti Ottorino, Paoletti Emilio, Puri Alessandro; e riguardo ai direttori centrali Muratori Nullo, Reali Attilio, Tucci Ernesto, Wirz Emilio e Cassiani Federico perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

IV.

Quanto alla imputazione del delitto di agiotaggio continuato (di cui nel capo alla lettera d) attribuito agli amministratori, ai direttori centrali e all'agente di cambio Sig. Paoletti Ottorino, preveduto dagli articoli 79 e 293 del cod. pen. per avere in Roma, in più volte e con atti esecutivi della medesima risoluzione, dal giugno 1920 fino al dicembre 1921, prodotto in Borsa un aumento del prezzo delle azioni della Banca Italiana di Sconto, facendo acquistare o prendere a riporto una ingente quantità di detti titoli a mezzo dell'agente di cambio Paoletti Ottorino, per conto della Banca Italo-Caucasica, che serviva di prestanome alla Banca Italiana di Sconto, effettiva acquirente o riportante delle proprie azioni; e

Quanto alla imputazione di concorso in tale delitto, attribuito ai sindaci, per averne resa possibile la esecuzione agli altri imputati, non opponendosi, come era loro preciso dovere, all'esercizio di quelle manovre fraudolenti;

Dichiara non farsi luogo a procedimento riguardo a tutti gli imputati perché il fatto a loro attribuito non costituisce reato.

V.

Quanto all'imputazione del delitto di prelevamento doloso (di cui

nel capo alla lettera f) attribuito agli amministratori membri del Comitato Centrale;

Ordina il rinvio a giudizio avanti l'Alta Corte di Giustizia dei Sigg: Marconi Guglielmo, Pogliani Angelo, Venzaghi Achille, Perrone Mario, Bertarelli Luigi, Coppi Cesare, Galazzi Ernesto, Galimberti Carlo, Gavazzi Ludovico, Mazzanti Luigi, Rappaport Leo e Scalini Enrico; quali imputati del delitto preveduto dagli articoli 863 n.4, 860 e 861 secondo capoverso del codice di commercio e 10 R. Decreto legge 28 Dicembre 1921 n.1861, per avere, nella loro qualità di amministratori e componenti il Comitato Centrale della Banca Italiana di Sconto, prelevato a loro favore, dall'attivo della Banca, la somma di lire 360.000, attribuendosela come ulteriore compenso per l'esercizio 1920, oltre quello di L.100.000 ad essi assegnato dall'Assemblea dei soci, a cui spettava determinarlo in conformità dello Statuto sociale. Così deciso in Roma il 1° Giugno 1923.

" *Milady*
" *Di Vico Pinto, att.*
" *Lo Jughilleri*
" *Carlo Sandrelli*
" *V. Schiralli*
" *J. D'Andrea*
" *Lesere Gioppi*

Fontana Cane

Vedi sentenza n° 255 della Commissione d'Accusa
e n° 275 dell'Alta Corte di Giustizia

4^{to} per comunicazione da valere come notifica
Roma 20 luglio 1923.

Visto in comunicazione

[Signature]